

Amministrazione Separata degli usi Civici Frazionali di Tempera

DELIBERAZIONE DEL COMITATO

Deliberazione n. 5 del 02.07.2024 Annullamento per errore materiale, in autotutela amministrativa, della deliberazione dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Tempera dalla n. 8 del 01.03.2021 alla n. 19 del 01.03.2021 con i relativi allegati riportanti i calcoli di stima economica di riferimento alle richieste di mutamento e destinazione.

IL COMITATO

CONSIDERATO che il Comitato dell'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Tempera in seguito chiamata in breve in Amministrazione Separata è costituito in attuazione dell'art. 26 della Legge n. 1766 dell'8 giugno 1927 sul riordinamento degli Usi Civici, dell'art. 64 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, della L.R. n. 25 del 03.03.1988, del 1a L.R. 3 del 12.01.1998, della Legge 97/94 ed in particolare l'art. 3, e in accoglimento della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta in Italia con Legge n. 439 del 30.12.1989, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi;

CHE, l'Amministrazione è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa, compresa quella finanziaria e di autonomia imprenditoriale e gestionale, disponendo liberamente dei propri beni nei modi di legge;

CHE scopi e finalità dell'Amministrazione Separata di Tempera è la tutela gli interessi e diritti di naturali attraverso l'amministrazione, la conservazione ed il miglioramento del demanio civico, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l'informazione sui diritti di Uso Civico e sul controllo del loro corretto esercizio;

RIENTRA tra i cui compiti favorire, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nel settore dell'agricoltura, dell'attività silvo agro-pastorali, della zootecnia e pastorizia dell'artigianato del commercio, del turismo e della tutela ambientale.

CHE In relazione ai suoi scopi e nel proprio ambito di competenza, l'Amministrazione Separata promuove, tramite il Comune di L'Aquila le procedure per l'alienazione, concessione, mutamento destinazione d'uso, delle terre a Uso Civico esprimendo in tale sede il proprio parere obbligatorio, nel rispetto delle norme vigenti.

CHE tra i compiti previsti dall'art. 10 dello Statuto rientra anche l'obbligo di vigilare e sovrintendere sull'attuazione e sull'osservanza dei regolamenti per l'esercizio degli Usi Civici applicando ai trasgressori le penalità previste;

PRECISATO che lo Statuto dell'Ente all'art. 13 dispone che per l'esercizio degli usi civici si provvede con appositi regolamenti o con criteri gestionali da definire nel quadro dei piani di utilizzo dei beni civici uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi del R.D. n. 322/28;

RICHIAMATO l'art. 6 della L.R. 25/1988 s.m.i. che dispone:

- ✓ al comma 5 che *"Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi"*;
- ✓ al comma 6 che *"I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3 e quelle sostenute per gli adempimenti di cui al comma 3, nonché quelli previsti dagli articoli 15 e 30 del R.D. n. 332/1928. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo"*;

RICHIAMATO il regolamento A.S.B.U.C. Tempera *"Legittimazione, affrancazione, mutamento destinazione, alienazione, concessione e contratti d'affitto"* approvato definitivamente dal Comitato dell'Amministrazione

Separata dei Beni Uso Civico insieme all'Allegato A), che costituisce parte integrante del suddetto regolamento con verbale il 17 febbraio 2015, verbale n. 3;

RICHIAMATA la nota del 03.02.2015 con al quale si trasmetteva alla regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio e al Comune dell'Aquila, Settore Ambiente copia del regolamento, nel quale erano recepite le osservazioni proposte dal Settore Ambiente del Comune di L'Aquila con nota del 20 gennaio 2015, per esprimere un parere ai sensi delle LL.RR. 25/88 e 68/99 e L. 1766/1927 nel termine di 30 giorni, avvertendo che avverso il provvedimento adottato dal Comitato Usi Civici era possibile ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato;

PRECISATO che il suddetto Regolamento è richiamato nei decreti del Presidente della Giunta regionale Abruzzo come si può evincere nel decreto n. 12 del 20.02.2018, BURA XLVIII n. 11 Ordinario (14.03.2018);

PRECISATO che il nuovo Comitato dell'Amministrazione Separata è stato eletto in data 05.05.2024 con proclamazione degli eletti avvenuta in data 23.05.2024 verbale n. 1, presso la casa comunale dell'Aquila, in presenza del Segretario Generale del Comune dell'Aquila venivano convalidate le elezioni e proclamati gli eletti;

RICHIAMATO il verbale n. 3 del 30.05.2024 ed in particolare il punto 2 e al punto 8 posto all'ordine del giorno recante *"Proposta di disporre la ri-verifica di tutte le relazioni di stima economica sui fabbricati gravati da uso civico denominate "Calcolo Valore di Alienazione" del 14.09.2020 predisposte dal perito demaniale e trasmesse al Comune dell'Aquila e/o alla regione Abruzzo con riferimento al mutamento di destinazione d'uso per alienazione. Deliberazione in merito."* si precisa che al termine della discussione il Comitato all'unanimità riteneva opportuno verificare i conteggi e, nel caso, esercitare azione di autotutela con invio dei nuovi calcoli a Regione, Comune e controinteressati;

PRECISATO che le relazioni di stima economica denominate *"Calcolo Valore di Alienazione"* sono allegate alle deliberazioni dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Tempera dalla n. 8 del 01.03.2021 alla n. 19 del 01.03.2021 consegnate con nota di accompagnamento il 30.03.2021, ns. prot. 45, all'Ufficio Usi Civici Comune dell'Aquila, geom. Oreste Di Silvio, che si allega;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato in data 18.06.2024 a mezzo mail ha trasmesso nota recante *"Richiesta annullamento in autotutela delle deliberazioni per mutamento di destinazione per alienazione"* per consentire la rettifica delle relazioni economiche allegate alle deliberazioni e consegnate al Comune di L'Aquila – Settore Ambiente, non riportando nell'elenco le deliberazioni n. 10 e 11 per le quali aveva già avviato la verifica al fine di eliminare incongruenze o erronee applicazioni dei principi riportati nel Regolamento riguardante, tra l'altro, il mutamento di destinazione e alienazione;

PREMESSO CHE l'autotutela sta ad indicare la potestà che ha la pubblica Amministrazione di intervenire, sia d'ufficio che su istanza di parte, al fine di modificare od annullare provvedimenti precedentemente emessi, consentendo quindi alla stessa Amministrazione di autodifendersi dai propri errori, così da assolvere correttamente i propri compiti istituzionali.

PRECISATO CHE i casi più frequenti di autotutela si hanno quando l'illegittimità deriva da: errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell'imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza); sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

CONSIDERATO CHE l'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se: il giudizio è ancora pendente; l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere; è stato presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

CHE l'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

PRESO ATTO che l'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, s.m.i., fissa il termine di 18 mesi per l'amministrazione per poter intervenire in autotutela ed annullare i propri atti, tuttavia l'autotutela è esperibile anche oltre detto termine, ma solo ove sussistano questi requisiti: *"false rappresentazioni dei fatti"*, ovvero di *"dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci"*.

RICHIAMATO in merito l'art. 21 quinquies della L. 241/90 prevede che *"per sopravvenuti motivi di pubblico*

interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.”;

RICHIAMATO in merito l'art. 21 nonies della L. 241/90 prevede che *“1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;*

PRECISATO che le citate deliberazioni dell'Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera dal n. 8 al n. 19 del 01.03.2021, escludendo le deliberazioni 10 e 11, relative alla procedura di mutamento di destinazione d'uso e contestuale alienazione dei terreni con relativo conteggio del dovuto ai fini dell'alienazione il Consiglio Comunale dell'Aquila non ha ancora provveduto ad esprimere il proprio parere, con riferimento alla L.R. 3 marzo 1988 n. 25, sul mutamento di destinazione d'uso e alienazione;

PRECISATO che con verbale il Consiglio Comunale ha espresso il proprio parere favorevole sul mutamento di destinazione d'uso e alienazione n. 24 del 5 febbraio 2024 il Consiglio Comunale ha espresso il proprio parere favorevole sul mutamento di destinazione d'uso e alienazione della ditta Di Felice Massimo – Grossi Sofia;

PRECISATO che con verbale il Consiglio Comunale ha espresso il proprio parere favorevole sul mutamento di destinazione d'uso e alienazione n. 12 del 15 febbraio 2023 il Consiglio Comunale ha espresso il proprio parere favorevole sul mutamento di destinazione d'uso e alienazione della ditta Alessandri Biagio e Chiodi Serenella;

PRECISATO che con determinazione n. DPD021004/1 del 07.07.2023 il Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi ha autorizzato il Comune dell'Aquila a mutare la destinazione d'uso e ad alienare i terreni civici a favore della ditta Chiodi Serenella, Alessandri Alessandro e Alessandri Giorgio, facendo obbligo al Comune di stipulare l'atto di alienazione entro due anni a decorrere dalla data di ricevimento della determinazione;

PRECISATO che l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico di Tempera non ha ancora stipulato alcun atto di alienazioni con le ditte riportate nelle deliberazioni che vanno dal n. 8 al n. 19 del 01.03.2021;

PRECISATO che ai sensi della L. 241/1990 art. 21-novies (Annullamento d'ufficio) l'A.S.B.U.C. di Tempera intende annullare d'ufficio le succitate deliberazioni dal n. 8 al n. 19, sussistendo le ragioni di interesse pubblico e tenuto conto che non è decorso il termine di dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione da parte della Regione Abruzzo;

RITENUTO pertanto necessario revocare in autotutela in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, procedere in autotutela a revocare ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., le citate deliberazioni dell'Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera dal n. 8 al n. 19 del 01.03.2021 relative alla procedura di mutamento di destinazione d'uso e contestuale alienazione dei terreni con relativo conteggio del dovuto ai fini dell'alienazione;

CHE la revoca in autotutela serve a garantire ai sensi della L. 1766/1927 e L.R. Abruzzo 25/1988, 68/1999 e

47/2022 laddove i proventi per alienazione beni devono essere utilizzati esclusivamente a favore dei nativi residenti del dominio collettivo. In questo caso subirebbero un danno per scarsi miglioramenti per la collettività per la errata quantificazione dei conteggi in considerazione che la L.R. 25/1988 s.m.i. all'art. 6 comma 6 dispone *"I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3 e quelle sostenute per gli adempimenti di cui al comma 3, nonché quelli previsti dagli articoli 15 e 30 del R.D. n. 332/1928. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo"*;

CHE il potere di revoca in autotutela rientra nella potestà discrezionale e risulta doveroso alla luce del riscontrato errore materiale da parte del perito geom. Federico Blair nel predisporre la relazione "Conteggio per l'alienazione delle terre civiche";

CHE l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione nell'interesse della collettività del dominio collettivo della frazione di Tempera;

Attestato che il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è il Presidente del Comitato, dott. Sergio Iovenitti, che dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PRECISATO che L'art. 3, 4 comma, della Legge n. 241/1990 stabilisce, infatti, che *"in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere" pena, ad avviso della giurisprudenza prevalente, la remissione in termini per impugnazione a prescindere dal contenuto positivo o negativo dell'atto stesso"*;

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i;

VISTO lo Statuto dell'Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera;

VISTA la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e il regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

VISTE le L.R. 25/1988, 68/1999 E 47/2022;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

revocare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21-quinquies della L.241/1990 e s.m.i., le deliberazioni dal n. 8 al n. 19 del 01.03.2021, riferita alla procedura di mutamento di destinazione d'uso ed alienazione con i relativi allegati riportanti i calcoli di stima economica di riferimento alle suddette richieste di mutamento e destinazione;

dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

di prendere atto che il perito demaniale, geom. Blair Maurizio, ha già provveduto a disporre il riesame della "Relazione di stima" delle deliberazioni 10 e 11 del 01.03.021 come pure il tecnico incaricato per il calcolo dei conteggi, geom. Blair Federico, ha restituito la nuova relazione per il "Calcolo Valore di Alienazione" delle due suddette deliberazioni;

che il riesame da parte dei tecnici incaricati alla "Relazione di Stima" e al "Calcolo Valore di Alienazione" per le restanti deliberazioni dovrà concludersi entro il 09 agosto 2024 come riportato nel cronoprogramma trasmesso a mezzo PEC il 24.06.2024 dal geom. Blair Maurizio;

che entro 30 giorni dalla consegna del riesame da parte dei tecnici incaricati è convocato il Comitato dell'Amministrazione Separata degli Usi Civici per esaminare, deliberare ed adottare un nuovo provvedimento per ogni ditta rispondente alle esigenze pubbliche scaturite dalla novella valutazione operata dal Comitato di Tempera, da poco entrato in carica, nell'interesse della collettività appartenente al demanio civico di Tempera;

dare atto che il Responsabile unico del procedimento, è il Presidente dell'Amministrazione Separata che

attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

dare atto che la presente deliberazione è trasmessa alla regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e parchi - DPD021, Ufficio Usi Civici e Tratturi, Pec: dpd021@pec.regione.abruzzo.it, mail: dpd021@regione.abruzzo.it, al Comune dell'Aquila Dipartimento II – Ricostruzione Settore 10.II – Transizione Ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile Servizio Protezione Civile - Verde pubblico - Usi Civici – Gestione contratto ASM e rapporti Agir, Ufficio Usi Civici, Pec: ambiente@comune.laquila.postecert.it, Pec: protocollo@comune.laquila.postecert.it;

di precisare che è compito degli Uffici Regionali e comunali trasmettono il presente provvedimento a tutti gli altri Uffici o Enti o controinteressati i medesimi hanno ritenuto coinvolgere nei singoli provvedimenti in itinere ovvero comunicare a questo Ente entro 10 giorno dal ricevimento della presente gli Enti e controinteressati implicati nei vari sub procedimenti e sarà cura di questo Comitato disporre la relativa notificazione;

di precisare che per la mancata notificazione ai controinteressati e/o altri Uffici di Enti del presente provvedimento da parte della Regione o Comune questa A.S.B.U.C., si ritiene sollevato da ogni responsabilità civile ed amministrativa avvertendo che potrà rivalersi nei confronti dell'eventuale Ente inadempiente nel caso in cui l'interesse pubblico legittimo dell'Ente è compromesso per inerzia di Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila;

dare atto che la presente deliberazione a cura del Comitato è trasmessa ai controinteressati riguardanti le deliberazioni n. 10 e 11 del 01.03.2023 per i quali il parere o nulla osta a cura del Consiglio Comunale e/o della Regione Abruzzo è già stato reso ma non si è provveduto ancora al rogito notarile;

adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 tramite la pubblicazione integrale del presente provvedimento, a mezzo di affissione, all'Albo Pretorio dell'Ente (Via L'Aquila s.n.c. fraz. Tempera AQ);

precisare che il suddetto provvedimento verrà trasmesso agli uffici competenti del Comune dell'Aquila per la pubblicazione anche sull'albo pretorio elettronico del Comune dell'Aquila;

dare atto che la presente deliberazione ha efficacia immediata, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

disporre la registrazione della presente deliberazione nel Registro delle determinazioni e la conseguente registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione Separata. =====

precisato che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso. ==

.....F.to.....

Il Presidente
Sergio Iovenitti

I Consiglieri:

Cesare Miconi

.....F.to.....

Antonio Gasbarri

.....F.to.....

Valentina Di Pasquale

.....F.to.....

Andreino Risdonna

.....F.to.....

Il presente verbale viene così sottoscritto.

II PRESIDENTE
(Sergio Iovenitti)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Separata per 15 giorni consecutivi a partire al _____ al

L'addetto alla pubblicazione
(Andreino Risdonna)
